

ALLEGATO A

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE (ARTT. 4 E 6 L.R. 3 MAGGIO 2007, N. 27)

A) Destinatari

Possono chiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro disciplinata al Capo I, Sezione I, della L.R. 3 maggio 2007, n. 27 i dipendenti regionali non appartenenti alla qualifica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano sottoscritto un contratto che comporta la novazione del rapporto di lavoro che alla data di presentazione della domanda abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso la Regione Toscana ed abbiano un'età anagrafica di almeno cinquantasette anni.

L'incentivo previsto dalla legge spetta a tutti i dipendenti non appartenenti alla qualifica dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti che ne fanno specifica domanda nei termini ivi indicati, indipendentemente dal maturare delle condizioni per la pensione, qualora venga risolto ogni rapporto di lavoro con l'Ente.

Non possono presentare domanda di risoluzione consensuale coloro che cessano il rapporto di lavoro con la Regione Toscana per trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione.

La domanda può essere presentata anche dai dipendenti regionali che, in possesso dei requisiti prescritti, si trovino in situazione di comando o di aspettativa; in tal caso devono riprendere servizio presso l'Amministrazione regionale almeno due mesi prima della data di cessazione dal servizio.

Fanno eccezione i dipendenti in aspettativa per mandato politico e i dipendenti a tempo indeterminato con contratto che comporta la novazione del rapporto di lavoro.

I dipendenti che usufruiscono dell'incentivo non possono presentare istanza per il reintegro nel posto di lavoro, né assumere incarichi professionali o di consulenza, anche di carattere occasionale, nel quinquennio successivo alle dimissioni, sia da parte della Regione sia da parte degli enti regionali ex art. 50 dello Statuto, né instaurare con i medesimi soggetti rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Alla data della cessazione dal servizio il dipendente deve aver fruito dell'intero periodo di ferie maturate, fatta salva la possibilità di procedere al pagamento sostitutivo delle stesse qualora non siano state fruite per esigenze di servizio.

Non è consentita proroga del servizio per poter usufruire di periodi di ferie.

Non si applica alla presente procedura la normativa sul preavviso prevista dai vigenti contratti nazionali di lavoro.

B) Periodo temporale di riferimento e contingentamento delle domande

Il periodo di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si colloca fra il 1° settembre 2007 ed il 31 dicembre 2010, con uscite consentite dal 1° novembre 2007 al 1° gennaio 2012.

Il numero di accettazione delle domande di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è contingentato dalla Direzione Generale Organizzazione e sistema informativo su base trimestrale: il numero massimo di domande accoglibili di norma in ciascun trimestre è determinato in 20.

In deroga alla regola generale il numero delle domande accoglibili è stabilito in 50 per il periodo 1° novembre 2007 – 31 marzo 2008 ed in 30 per il periodo 1° aprile 2008 – 30 giugno 2008.

Nel caso in cui le domande presentate superino il numero massimo di quelle accoglibili previsto in ciascun periodo, l'accoglimento delle medesime, nel limite del contingente stabilito, avverrà sulla base del criterio di anzianità anagrafica decrescente.

Qualora le domande presentate in un trimestre siano inferiori al numero massimo previsto, la differenza va ad incrementare il numero massimo delle domande esclusivamente del trimestre successivo.

In deroga a quanto sopra, nel caso in cui le domande presentate nel periodo 1° novembre 2007 – 31 marzo 2008 siano inferiori a 50, la differenza non va ad incrementare il contingente stabilito per il periodo successivo 1° aprile 2008 – 30 giugno 2008.

I dipendenti la cui domanda non è stata accolta dovranno ripresentarla.

L'Amministrazione si impegna ad accogliere un numero limitato di eventuali domande aggiuntive rispetto ai contingenti sopra definiti purché siano motivate da esigenze eccezionali e fatte salve le necessità organizzative del competente Settore della Direzione Generale Organizzazione e sistema informativo.

La domanda accolta non è modificabile ed è irrevocabile salvo che tra la data di presentazione della domanda e la data prescelta per la cessazione del rapporto di lavoro sopraggiungano modifiche normative rilevanti (che variano il meccanismo di calcolo della pensione e/o della liquidazione e/o le finestre utili all'accesso alla pensione) del sistema previdenziale a livello nazionale. L'accertamento della rilevanza delle modifiche è compiuto con la stessa procedura con cui è approvato il presente atto.

Non saranno accolte domande di trasformazione del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno presentato domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

C) Termini di presentazione delle domande e collocazione temporale delle cessazioni dal servizio

La domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da presentare a scadenze predeterminate nei giorni lavorativi compresi fra il 1° ed il 15 del mese di riferimento, deve contenere, a pena di decadenza dalla possibilità di usufruire dell'incentivo, la precisa data di cessazione dal servizio, come da schema di seguito specificato:

MESE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	INTERVALLO TEMPORALE DI COLLOCAZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
GENNAIO	1° luglio - 30 settembre
APRILE	1° ottobre - 31 dicembre
LUGLIO	1° gennaio - 31 marzo (anno successivo)
OTTOBRE	1° aprile - 30 giugno (anno successivo)

In deroga a quanto sopra, per l'anno 2007 le domande potranno essere presentate nei mesi di settembre e novembre con indicazione della data di uscita nei mesi compresi tra novembre 2007 e giugno 2008, come di seguito specificato:

MESE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	INTERVALLO TEMPORALE DI COLLOCAZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
SETTEMBRE 2007	1° novembre 2007 - 31 marzo 2008
NOVEMBRE 2007	1° aprile 2008 - 30 giugno 2008

Parimenti eccezionalmente per l'anno 2010, le domande potranno essere presentate anche nel mese di dicembre, con indicazione della data di cessazione dal servizio compresa tra il 1° luglio 2011 ed al massimo il 1° gennaio 2012 (con ultimo giorno lavorativo 31 dicembre 2011).

I dipendenti a tempo indeterminato che abbiano sottoscritto un contratto che comporta la novazione del rapporto di lavoro possono fruire dei benefici ivi previsti indicando la data di risoluzione del rapporto di lavoro in coincidenza con la data di risoluzione del contratto di diritto privato, e comunque in ogni caso non successiva al 1° gennaio 2012. In tal caso le domande sono accettate dall'Amministrazione in deroga ai posti contingentati nel trimestre.

D) Misura dell'incentivo

Ai dipendenti in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti compete un incentivo costituito da un certo numero di mensilità, come riportato nella tabella allegata al presente documento, calcolato prendendo come riferimento il periodo compreso tra l'età al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento del sessantaseiesimo anno.

Per coloro che hanno un'età che va dai 65 anni fino al giorno del compimento del 66° anno, il numero delle mensilità è limitato a 5,0.

L'incentivo non può comunque essere superiore a ventiquattro mensilità.

Per determinare il valore della mensilità si considerano tutti gli emolumenti fissi e continuativi lordi (stipendio tabellare, indennità di comparto, r.i.a., progressione economica, rateo tredicesima, retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa, indennità di direzione/staff, indennità specifica personale ex terza e quarta qualifica professionale, eventuali assegni *ad personam* per il personale cui si applica il CCNL "Regioni-Autonomie locali"; minimo tabellare, indennità di contingenza, maggiorazione agenzia di informazione quotidiana per la stampa, aumenti di anzianità, rateo tredicesima per il personale cui si applica il CNL dei "giornalisti") spettanti sulla base dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro, e con esclusione del salario accessorio.

Per i dipendenti a tempo indeterminato in novazione l'ammontare dell'incentivo è calcolato in riferimento alla retribuzione relativa alla categoria/qualifica e posizione economica/scatti di anzianità posseduta anteriormente alla stipulazione del contratto di lavoro di diritto privato, tenuto conto dei contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro.

L'erogazione dell'incentivo avviene in due rate successive alla cessazione dal servizio, facenti comunque carico a due esercizi finanziari diversi; nello specifico:

- la prima, corrispondente al 60% dell'ammontare del medesimo, il 13° mese successivo alla data di cessazione dal servizio;
- la seconda, corrispondente al rimanente 40%, il 18° mese successivo alla data di cessazione dal servizio e comunque non prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione della prima rata.

Le suddette quote percentuali di rateizzazione dell'incentivo potranno essere soggette a variazione per garantire la realizzazione dell'operazione senza aggravii di spesa per l'Amministrazione.

In relazione alla clausola di pagamento posticipato dell'incentivo, la Regione consente ed agevola forme di cessione del credito, a richiesta del dipendente.

Per i dipendenti cessati che hanno diritto ad usufruire dell'incentivo all'esodo, gli emolumenti a base del calcolo non si modificano anche se successivamente alla data di presentazione della domanda intervengono accordi nazionali o decentrati che prevedono l'erogazione di emolumenti con decorrenza anteriore alla data di sottoscrizione dello stesso contratto.

E) Dotazione organica

I posti che si rendono vacanti a seguito della risoluzione consensuale sono coperti, in applicazione dell'art. 3 della L.R. 27/2007, in misura non superiore al 50% senza ulteriori aggravii di spesa, nel senso che la spesa complessiva relativa alle nuove assunzioni non potrà superare il 50% della spesa per il personale cessato, tenuto conto anche della necessità di garantire l'erogazione degli incentivi. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, tenendo conto delle cessazioni verificatesi in ciascuna delle dotazioni organiche, procederanno successivamente alla rideterminazione in misura corrispondente delle rispettive dotazioni.

F) Risparmi

Costituiscono i risparmi della risoluzione consensuale (v. art. 6, comma 1, L.R. n. 27/2007) quelli derivanti dalla non copertura dei posti, ai sensi dell'art. 3 della legge, resisi annualmente vacanti a seguito delle cessazioni dal servizio, con riferimento alle voci del trattamento fisso e continuativo lordo, e con esclusione del salario accessorio, di seguito specificate:

per il personale cui si applica il CCNL "Regioni-Autonomie locali"

- stipendio tabellare;
- rateo di tredicesima;
- quota di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettera a), del CCNL 22.01.2004;
- r.i.a.;
- retribuzione di posizione incaricati di posizione organizzativa;
- indennità di direzione/staff;
- indennità specifica personale ex terza e quarta qualifica professionale;

per il personale cui si applica il CNL dei "giornalisti"

- minimo tabellare;
- indennità di contingenza;
- maggiorazione agenzia di informazione quotidiana per la stampa;
- aumenti di anzianità;
- rateo di tredicesima.

Detti risparmi saranno appostati in appositi capitoli di bilancio di competenza della Direzione Generale Organizzazione e sistema informativo dai quali si attingerà per il pagamento degli incentivi e dai quali, nell'anno 2013, verranno portate definitivamente in economia le somme residue.

ALLEGATO

Riepilogo del calcolo delle mensilità in riferimento all'incentivo

Età max	65	NUMERO MENSILITA'								
		57	58	59	60	61	62	63	64	65*
Giorno compleanno	0	24,0	24,0	22,0	20,0	18,0	16,0	14,0	12,0	5,0
Mese successivo	1	24,0	24,0	22,0	20,0	18,0	16,0	14,0	12,0	5,0
ecc.	2	24,0	24,0	22,0	20,0	18,0	16,0	14,0	12,0	5,0
	3	24,0	23,5	21,5	19,5	17,5	15,5	13,5	11,5	5,0
	4	24,0	23,5	21,5	19,5	17,5	15,5	13,5	11,5	5,0
	5	24,0	23,5	21,5	19,5	17,5	15,5	13,5	11,5	5,0
	6	24,0	23,0	21,0	19,0	17,0	15,0	13,0	11,0	5,0
	7	24,0	23,0	21,0	19,0	17,0	15,0	13,0	11,0	5,0
	8	24,0	23,0	21,0	19,0	17,0	15,0	13,0	11,0	5,0
	9	24,0	22,5	20,5	18,5	16,5	14,5	12,5	10,5	5,0
	10	24,0	22,5	20,5	18,5	16,5	14,5	12,5	10,5	5,0
	11	24,0	22,5	20,5	18,5	16,5	14,5	12,5	10,5	5,0

* Le 5 mensilità fisse spettano a coloro che cessano dal servizio con un'età compresa tra i 65 anni ed il giorno del compimento del 66° anno.